

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 01/09/2026 n. 1002

Settore IV

4.3 - Area Governo del Territorio

4.3.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA AD INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE PANNELLI IN AMIANTO DELLA COPERTURA CON PANNELLI SANDWICH, INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTICADUTA, INTONACATURA ESTERNA, TAMPONATURE E RIMOZIONE ANNESSO ADDOSSATO ALL'IMMOBILE, ROSORA IN CONTRADA SANTA MARIA - RICHIEDENTE: FILENI ALIMENTARE SPA - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTE:

- la nota prot. n. 3499 del 29/07/2026, pervenuta ed assunta in pari data al protocollo prov.le al n. 27572 del 29/07/2026, con la quale il Comune di ROSORA ha trasmesso, per conto della Ditta Fileni Alimentare S.P.A., l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto in Contrada Santa Maria *F. 4 p. 490,500*;
- la nota prot. n. 28373 del 04/08/2026, con la quale l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di ROSORA ed al

richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, e la conclusione dello stesso prevista entro il 27/09/2026, prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo e quindi al 28/09/2026;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 29014 del 10/08/2026, redatta dal Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

"(...) che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, c.1, lett. c) e d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - AN06 – D.M.31.07.1985 "Valle del Fiume Esino" (c.d. Galassino).

L'area oggetto di intervento interessa un edificio produttivo in uso all'azienda Agricola Fileni adibito ad allevamento avicolo situato in Via Santa Maria nel Comune di Rosora. Tale zona risulta individuata nel vigente PRG, adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale, come "E – agricola normale" normata dall'art. 36 delle NTA.

Il fabbricato esistente oggetto di intervento si presenta in condizione di forte degrado; costituito da un capannone ad uso agricolo/deposito, sviluppato su un unico piano fuori terra, avente una forma rettangolare con dimensioni in pianta pari a 12,26 × 40,37 m per una superficie coperta di circa 495 m².

In aderenza ad uno dei lati corti è presente un corpo accessorio, anch'esso a un solo piano, delle dimensioni di 3,50 × 6,58 m, con una superficie di circa 23 m², destinabile a locale di servizio o deposito.

Il fabbricato principale presenta una struttura portante a telai in acciaio, con tamponamenti esterni in laterizio in gran parte lasciati a vista ma anche intonacati.

La copertura è del tipo a capanna, con altezza interna pari a circa 3,15 m in gronda e 4,90 m al colmo. Il manto di copertura è costituito da lastre ondulate in cemento-amianto (eternit) che poggiano su arcarecci tubolari $\varnothing$ 40 ad interasse 1.20 m in acciaio, a sua volta fissati su capriate reticolari poste a 4 metri formate da correnti tubolari fi 60 e saette continue fi 12.5 che scaricano il peso dei pannelli di copertura su colonne circolari in acciaio.

Gli interventi che si intendono eseguire consistono in lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione della copertura in eternit con un nuovo manto di copertura realizzato con pannelli sandwich di spessore 40 mm composto da supporto esterno in lamiera di acciaio zincato preverniciato di colore rosso Siena.

Contestualmente sono, inoltre, previsti interventi di manutenzione riguardanti l'intonacatura delle tamponature, il consolidamento con cucì e scucì di pareti in mattoni che presentano lesioni passanti, e la sostituzione degli architravi dei portoni di accesso.

Riguardo all'accessorio posto in aderenza è prevista la sua completa demolizione senza ricostruzione.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici prodotti a corredo dell'istanza.

Considerato che:

- l'intervento è riconducibile alle tipologie di lavoro di cui alle voci B3-B4 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- l'area adiacente ai fabbricati presenta alberature ben sviluppate contribuendo in parte a mitigare l'intervento;*
- l'intervento si rende necessario per ripristinare una situazione di degrado complessivo dell'immobile e contestualmente permetterà la sua riqualificazione estetica;*
- la realizzazione di tale intervento non modificherà, pertanto, in misura significativa l'alterazione percettiva del contesto paesaggistico di riferimento, consentirà viceversa, un inserimento maggiormente delicato e rispettoso.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell'“intervento di manutenzione straordinaria sostituzione pannelli in amianto della copertura con pannelli sandwich, installazione dispositivi di sicurezza anticaduta, intonacatura esterna, tamponature e rimozione annesso addossato all'immobile”, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 4 part. 490-500, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in linea con quanto proposto nel progetto:

- *non dovranno essere previsti né interventi sulla vegetazione arborea-arbustiva esistente né movimentazioni di terreno;*
- *l'intervento di tinteggiatura dovrà essere eseguito con tonalità riferite alle cromie delle terre naturali.”.*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 29014 del 10/08/2026 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la “*motivata proposta di accoglimento*” di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all’istanza presentata dal Comune di ROSORA, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell’art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

- avendo la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 10/08/2026, il parere vincolante doveva essere reso entro il 30/08/2026 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all’intervento in oggetto;

VISTO l’art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall’art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l’amministrazione competente ne prescinde e rilascia l’autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell’art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell’art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dalla Ditta Fileni Alimentare S.P.A. nel Comune di ROSORA - Contrada Santa Maria, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 *“Semplificazioni procedurali”* del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”* entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 *“Autorizzazione”* del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- *i commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 L.R. 30 novembre 2023, n. 19 relativi alle deleghe di funzioni all'Ente Provincia in materia di paesaggio;*
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- il *“Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente”*, della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 131 del 14/11/2025;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 97 del 18/06/2026 con cui è stato conferito, ai sensi dell'art.110 del TUEL, a decorrere dal 01 luglio 2026 e per un periodo non eccedente la durata del mandato del Presidente, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, all'Arch. Sergio Bugatti;
- La Determinazione Dirigenziale n. 774 del 01/07/2026 del Dirigente del Settore IV - con la quale si aggiorna la delega di funzioni all'Arch. Massimo Orciani, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *“Governo del Territorio”* del medesimo Settore, conferito con determinazione dirigenziale n. 1810 del 23/12/2025, con decorrenza dal 01 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027;

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *“Governo del Territorio”* del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del Procedimento e del Titolare di incarico di E.Q. delegato dal Dirigente;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di *“Intervento di manutenzione straordinaria sostituzione pannelli in amianto della copertura con pannelli sandwich, installazione dispositivi di sicurezza anticaduta, intonacatura esterna, tamponature e rimozione annesso addossato all'immobile”*, nel Comune di ROSORA, Contrada Santa Maria s.n.c., proposte come da istanza presentata dalla Ditta Fileni Alimentare S.P.A. e trasmessa dal Comune di ROSORA con nota prot. n. 3499 del 29/07/2026, pervenuta in pari data e registrata al ns. prot. n. 27572 del 29/07/2026, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio prot. n. 29014 del 10/08/2026, trascritta integralmente in narrativa e che qui s'intende riportata, e delle prescrizioni dell'allegato parere della sopra citata Soprintendenza prot. n. del , pervenuto in data e registrato al ns. prot. n. del e che qui s'intendono riportati.
- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”*.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. Il ricorso al TAR può essere proposto entro 60 giorni, il ricorso straordinario può essere proposto entro 120 giorni, sempre calcolati dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto.

- IV.** Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V.** Di dare atto che il Comune di ROSORA, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L..
- VII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di ROSORA ed alla ditta richiedente.
- IX.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 01/09/2026

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE
ORCIANI MASSIMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2026/1500